

quell' annotazione, oppure il diritto dichiarato estinto, e ciò, come si esprime la Sovrana risoluzione, con tutte le iscrizioni e prenotazioni che si fossero in seguito per avventura impetrate. E infatti il contrasto sul diritto di proprietà non deve formar ostacolo ad ulteriori iscrizioni, dal momento che queste possono riuscir anche efficaci all'esito della relativa causa. Tantopiù venne accolta poi l' indicata disposizione, la quale per identità di ragione fu estesa anche al trasferimento dei crediti, in quanto che la medesima si vede anche nel §. 75 del regolamento per l' Ungheria.

§. 76.

Anche relativamente ad un diritto di cui fu prenotata la cancellazione, si possono concedere nuove iscrizioni, p. e. di suppegno, di cessione, e si procederà quindi secondo l'esito della giustificazione colle norme del §. precedente.

In questo §. si applicarono i principii del precedente al caso in cui la prenotazione fosse stata presa per cancellare un diritto, p. e. se sulla base di una quietanza, senza la clausola della cancellazione dell' ipoteca, si fosse intanto ottenuta la prenotazione ad *extinguendum*. Regge la stessa argomentazione, ed anche il regolamento per l' Ungheria nel suo §. 75 fece la stessa applicazione.

§. 77.

Se un' immobile od un diritto iscrittovi fu trasferito di seguito in più persone senza le relative iscrizioni, l' ultimo acquirente può chiedere, che il diritto relativo sia iscritto a suo favore nel giornale.

Se un credito iscritto fu soddisfatto alla persona in cui si fosse trasferito senza la relativa iscrizione, il debitore può chiederne la cancellazione.

Se la persona, cui è stato trasferito un' immobile, o un diritto iscrittovi senza la relativa iscrizione, accordò ad un suo creditore il diritto di pegno, o di suppegno, potrà il creditore chiedere